



Ripartizione II

Affari Istituzionali,

competenze ordinamentali e previdenza

Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige  
Autonome Region Trentino-Südtirol

AOO: RATAA

REGISTRO UFFICIALE

0016421 - 22/12/2010 - USCITA

Abteilung II

Institutionelle Angelegenheiten,

Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT 22 dicembre 2010

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201306 - Fax 0461 201310-201312

E-mail: entilocali@regione.taa.it

EL

VI-1,2

LZM

mf

OGGETTO / Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno  
BETRIFFT sostenute dagli amministratori e dai consiglieri  
comunali.

**CIRCOLARE N. 6/EL/2010**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Via Crispi, 8  
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 21  
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
39100 BOLZANO

All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero  
Via Roma, 19  
38054 TONADICO (TN)

Ai Comprensori e alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Sul bollettino ufficiale della Regione n. 50 dd. 17 dicembre 2010 è stata pubblicata la legge regionale 14 dicembre 2010 n. 4 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)*”. La legge è entrata in vigore il 18 dicembre 2010 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale).

L’art. 2 comma 17 della LR 4/2010 ha introdotto nell’ordinamento dei comuni della regione una nuova disciplina in materia di rimborso delle spese di viaggio degli amministratori e dei consiglieri comunali, mediante l’inserimento nella legge regionale 7 maggio 1976 n. 4 “Norme sull’indennità di carica in favore degli amministratori comunali” del nuovo art. 3-*bis*.

La nuova disciplina, di cui si allega il testo (allegato 1), presenta i caratteri di economicità e semplicità applicativa (autorizzazione preventiva alla missione da parte del sindaco/rispettivamente presidente del consiglio comunale; spese effettivamente sostenute e documentate con esclusione di ogni forma di rimborso forfetario, secondo le stesse modalità già applicate per i segretari comunali). Essa inoltre consente l’esercizio dell’autonomia regolamentare dell’ente (che può sempre stabilire diverse modalità e limiti di rimborso delle spese di missione, purché questi non comportino una spesa superiore a quella che risulterebbe utilizzando i criteri per il rimborso delle spese sostenute dal segretario del rispettivo ente).

Si precisa poi che per “capoluogo del comune” si intende il centro abitato del comune in cui hanno sede gli organi del comune stesso.

La nuova disciplina si applica al rimborso delle spese sostenute per i viaggi effettuati a partire dal 18 dicembre u.s..

### **Viaggi effettuati prima del 18 dicembre 2010**

Per i viaggi effettuati in precedenza continua a trovare applicazione l’art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Sull'applicazione dell'art. 84 preme precisare quanto segue.

Com'è noto in materia di rimborso delle spese di missione degli amministratori locali il comma 9 dell'art. 5 del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni in l. 122/2010 ha parzialmente abrogato il comma 1 dell'art. 84 del TUEL (d.lgs. 267/2000) che consentiva il rimborso forfetario delle "altre spese" di missione, senza modificare il comma 2 dello stesso art. 84 che stabilisce le modalità attraverso le quali agli amministratori possono essere riconosciuti rimborsi delle spese di viaggio e delle "altre spese" di missione.

Il novellato art. 84 del TUEL risulta dunque formulato in termini contraddittori rendendo incomprendibile se il legislatore avesse voluto abrogare la sola modalità di rimborso forfetario onnicomprensivo (reintroducendo la necessità di documentazione analitica delle spese sostenute) ovvero se l'abrogazione doveva intendersi riferita anche alla categoria delle spese diverse da quelle di viaggio. Purtroppo in sede di conversione in legge (122/2010) del d.l. 78/2010 l'errore di formulazione non è stato corretto.

**La contraddizione è stata "risolta" con un accordo tra Governo, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Unione delle Province d'Italia** – ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (*"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*) - **nella Conferenza Stato-città ed amministrazioni locali** del 6 ottobre u.s..

In particolare l'accordo afferma:

- 1) l'indubbia **finalità di riduzione dei costi** per le spese di viaggio e soggiorno che sta alla base del d. l. 78/2010 convertito in l. 122/2010;
- 2) la **rimborsabilità sia delle spese di viaggio che delle "altre spese" (di soggiorno)**. È necessario tuttavia che le spese siano state **effettivamente sostenute e documentate**.

L'eliminazione della modalità di rimborso "a forfait" risultava già con evidenza dal comma 9 dell'art. 5 del d.l. 78/2010 che sgombrava il campo dai dubbi suscitati dagli importi dei rimborsi forfetari stabiliti dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2009, che erano tali da eccedere le spese effettivamente sostenute, tanto da configurare una indennità piuttosto che un rimborso.

L'accordo del 6 ottobre affronta la contraddizione tra il primo comma (rimborsabili solo le spese di viaggio) dell'art. 84 del TUEL, modificato dal d.l. 78/2010 e il secondo comma dello stesso art. (anche "altre spese"), facendo prevalere il secondo: gli amministratori potranno ottenere un rimborso anche delle spese diverse da quelle di viaggio (secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 84 TUEL, non modificato dal d.l. 78/2010) ma solo nella misura in cui le spe-

se siano state effettivamente sostenute (e salvo quanto si dirà in seguito circa i limiti da non superare) e documentate, ossia analiticamente dimostrabili;

- 3) in attesa del nuovo decreto (inter)ministeriale che dovrà indicare gli importi dei rimborsi, si fa ancora riferimento al vecchio decreto interministeriale del 12 febbraio 2009 adottato dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con le seguenti precisazioni e limitazioni: a) gli importi ivi indicati non possono più essere considerati come rimborsi forfetari comunque spettanti ma come limiti massimi di spesa; b) le spese di soggiorno – effettivamente sostenute e documentabili - **non possono superare l'80 per cento** di tali importi (per la missione di un giorno con pernottamento si passa dai 230 euro prima rimborsati forfetariamente al limite massimo di 184 euro e il rimborso non potrà comunque superare la misura effettivamente sostenuta e documentata; per la missione di 18 ore con pernottamento da 200 euro a 160 euro massimi; missione superiore a 6 ore da 65 euro a max. 52 euro; missione inferiore a 6 ore in località distante almeno 60 km e con almeno un pasto consumato da 35 a max 28 euro "effettivi");
- 4) fermo restando il tetto massimo di spesa di cui al punto precedente, **il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non può in nessun caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali** (art. 35 del CCNL 23/12/1999, modificato dall'art. 10 del CCNL 12/2/2002):
  - per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68 della l. 662 del 1996 e della spesa per uno o due pasti giornalieri nel limite di l. 59.150 (30,55 euro) per il primo pasto e di complessive l. 118.300 (61,10 euro) per i due pasti.
  - per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
- 5) le misure del rimborso per **missioni fuori del territorio nazionale** (art. 3 del decreto interministeriale del 12 febbraio 2009) **non possono più essere aumentate** rispetto alla misura base stabilita per le missioni all'interno dei confini nazionali (il decreto 12 febbraio 2009 dava la possibilità di un aumento fino al 15%);
- 6) **gli enti locali possono invece rideterminare in riduzione** le misure dei rimborsi, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e finanziaria;
- 7) il prossimo decreto interministeriale rideterminerà il limite massimo del rimborso delle spese, ma gli importi non dovranno essere superiori a quanto convenuto nell'accordo Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 ottobre u.s.;
- 8) nulla cambia quanto alle modalità di autorizzazione allo svolgimento della missione. Per i membri di giunta l'autorizzazione compete al sindaco; per i consiglieri comunali al presidente del consiglio (ovvero allo stesso sindaco nelle vesti di presidente del consiglio comunale).

Con ns. circolare n. 4/EL/2010 dell'8 luglio 2010 si erano invitati prudenzialmente gli enti locali a sospendere la liquidazione agli amministratori dei rimborsi spese di missione per la parte relativa alle spese diverse da quelle di viaggio.

A rigore, l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 non ha valore formale (né forza) di legge. La contraddizione tra quanto disposto rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 84 del TUEL potrà dirsi definitivamente risolta solo con una modifica legislativa.

L'accordo del 6 ottobre u.s. rappresenta tuttavia una indicazione operativa agli enti locali condivisa dal Governo e dalle associazioni rappresentative delle amministrazioni comunali e provinciali e stabilisce alcuni punti fermi in materia di rimborsi delle spese di missione per gli amministratori che le parti si impegnano a rispettare.

Si ritiene pertanto che su tale accordo si possa fare ragionevole affidamento e che sia possibile procedere ai rimborsi nel rispetto delle modalità (documentazione analitica delle spese sostenute) e dei limiti (doppio limite: 80% degli importi del d.m. 12 febbraio 2009; non superamento degli importi stabiliti dal CCNL dirigenza autonomie locali) stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si richiama infine l'attenzione delle amministrazioni locali della regione in particolare sull'**aspetto del rimborso chilometrico**.

La circolare n. 4/EL/2010 invitando a sospendere prudenzialmente la liquidazione dei rimborsi delle "altre spese" diverse da quelle di viaggio lasciava intendere che queste ultime potevano essere liquidate secondo le modalità e nelle misure usualmente applicate dalle amministrazioni locali, dal momento che il d.l. 78/2010 non aveva modificato questo aspetto.

**L'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali** tuttavia non si limita ad "interpretare" la contraddizione insita nei primi due commi dell'art. 84 del TUEL, ma **reca una disciplina più ampia, che incide anche su ulteriori aspetti della materia del rimborso delle spese di missione degli amministratori**.

In particolare il punto 3 dell'accordo stabilisce che il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali. Il comma 4 dell'art. 35 del CCNL 23/12/1999 stabilisce che al dirigente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto spetta *"il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km"*.

Non potendosi sostenere un'applicazione solo parziale dell'accordo del 6 ottobre u.s., il riferimento al CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali comporta l'applicazione (per i viaggi effettuati dopo il 30 maggio e prima del 18 dicembre) di una **misura del rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo di un litro di benzina.**

Si allega il testo dell'accordo (allegato 2).

Pertanto, in sintesi, a decorrere dal 18 dicembre 2010:

- 1) il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno va liquidato sulla base della nuova disciplina regionale (allegato 1) per i viaggi effettuati da tale data;
- 2) il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno va liquidato sulla base dell'art. 84 del d.lgs. 267/2000 e dell'accordo sopra citato (allegato 2) per i viaggi effettuati prima di tale data e dopo il 30 maggio 2010.

Con i migliori saluti.



LA REGGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

*Loretta Zanon*

Allegati: c.s.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO  
ADIGE

Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979  
Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:  
Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO -SÜDTIROL -  
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979  
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:  
Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller

ANNO 62°  
PARTE PRIMA E SECONDA

62. JAHRGANG  
ERSTER UND ZWEITER TEIL

# BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER  
REGIONE AUTONOMA  AUTONOMEN REGION  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

17 dicembre 2010  
Numero Straordinario

50

17. Dezember 2010  
Sondernummer

## SOMMARIO

## INHALTSVERZEICHNIS

Anno 2010

Jahr 2010

### NUMERO STRAORDINARIO

### SONDERNUMMER

#### Leggi

#### Gesetze

#### Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

#### Autonome Region Trentino - Südtirol

[58997]

#### LEGGE REGIONALE

del 14 dicembre 2010, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013  
della Regione Autonoma Trentino-Alto  
Adige (legge finanziaria) ..... P. 2

[58997]

#### REGIONALGESETZ

vom 14. Dezember 2010, Nr. 4

Bestimmungen für die Erstellung des  
Haushaltes für das Jahr 2011 und des  
Mehrjahreshaushaltes 2011 - 2013 der Au-  
tonomen Region Trentino-Südtirol (Fi-  
nanzgesetz) ..... S. 2

[59014]

#### LEGGE REGIONALE

del 16 dicembre 2010, n. 5

Bilancio di previsione della Regione  
Autonoma Trentino-Alto Adige per  
l'esercizio finanziario 2011 e bilancio  
triennale 2011-2013 ..... P. 23

[59014]

#### REGIONALGESETZ

vom 16. Dezember 2010, Nr. 5

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Re-  
gion Trentino-Südtirol für das Haushalts-  
jahr 2011 und Dreijahreshaushalt 2011-  
2013 ..... S. 23

## LEGGE REGIONALE

### DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE (LEGGE FINANZIARIA)

Il Consiglio regionale  
ha approvato  
il Presidente della Regione  
promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1**

*(Riparto dei diritti di segreteria fra le Province autonome per la gestione dei segretari in disponibilità)*

*omissis*

#### **Art. 2**

*(Partecipazioni societarie della Regione, disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, contributi a favore del Consorzio dei Comuni trentini e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, nonché modifica delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1, 9 agosto 1957, n. 15, 15 luglio 2009, n. 5, 1° dicembre 1953, n. 22, 14 agosto 1999, n. 4 e 7 maggio 1976, n. 4)*

*omissis*

## REGIONALGESETZ

### BESTIMMUNGEN FÜR DIE ERSTELLUNG DES HAUSHALTES FÜR DAS JAHR 2011 UND DES MEHRJAHRESHAUSHALTES 2011-2013 DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL (FINANZGESETZ)

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,  
der Präsident der Region

beurkundet es:

#### **Art. 1**

*(Aufteilung der Sekretariatsgebühren zwischen den Autonomen Provinzen für die Verwaltung der in den Verfügbarkeitsstand versetzten Sekretäre)*

*(...)*

#### **Art. 2**

*(Gesellschaftsbeteiligungen der Region, Bestimmungen zur Eindämmung der Personalkosten, Beiträge zugunsten des Gemeindenverbandes der Provinz Trient und des Südtiroler Gemeindenverbandes, sowie Änderung der Regionalgesetze vom 18. Februar 2005, Nr. 1, vom 9. August 1957, Nr. 15, vom 15. Juli 2009, Nr. 5, vom 1. Dezember 1953, Nr. 22, vom 14. August 1999, Nr. 4 und vom 7. Mai 1976, Nr. 4)*

*(...)*

17. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni "Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali", è inserito il seguente:

*"Art. 3-bis  
(Rimborso delle spese di viaggio)*

1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

17. Nach Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 7. Mai 1976, Nr. 4 mit seinen nachfolgenden Änderungen „Bestimmungen über die Amtsent-schädigung für Gemeindeverwalter“ wird der nachstehende Artikel eingefügt:

*„Art. 3-bis  
(Rückerstattung der Reisekosten)*

1. Den Gemeindeverwaltern und den Gemeinderatsmitgliedern, die sich in Ausübung ihres Mandates außerhalb des Gemeindehauptortes, in dem die entsprechende Körperschaft ihren Sitz hat, mit vorheriger Ermächtigung seitens des Oberhauptes der Verwaltung - im Falle von Mitgliedern der Exekutivorgane - oder seitens des Vorsitzenden des Rates - im Falle von Ratsmitgliedern - begeben, steht ausschließlich die Rückerstattung der tatsächlich bestrittenen Reise- und Aufenthaltskosten zu, und zwar im Ausmaß und in den Grenzen der für den Gemeindesekretär der jeweiligen Körperschaft vorgesehenen Beträge oder im Ausmaß und in den Grenzen, die mit eigener Verordnung festgelegt werden und auf jeden Fall nicht höher als die für den Sekretär vorgesehenen Beträge sein dürfen.

2. Die Rückerstattung der Kosten wird vom Verantwortlichen der zuständigen Stelle auf Antrag des Betroffenen verfügt, wobei die Ermächtigung, die Unterlagen über die tatsächlich bestrittenen Reise- und Aufenthaltskosten und eine Erklärung über die Dauer und die Zwecke des Außendienstes beigelegt werden müssen.

3. Den Gemeindeverwaltern und den Gemeinderatsmitgliedern, die außerhalb des Gemeindehauptortes wohnen, in welchem die entsprechende Körperschaft ihren Sitz hat, steht nur die Rückerstattung der tatsächlich bestrittenen Reisekosten für die Teilnahme an den Sitzungen der jeweiligen Exekutiv- und Versammlungsorgane sowie für die erforderliche Anwesenheit am Sitz der Ämter zur Durchführung der eigenen oder übertragenen Befugnisse zu.“

*omissis*

(...)

21. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

21. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trento, 14 dicembre 2010

Trient, den 14. Dezember 2010

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
DOTT. LUIS DURNWALDER

DER PRÄSIDENT DER REGION  
DR. LUIS DURNWALDER



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

Accordo di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del ..... in materia di rimborso delle spese di missione per gli amministratori locali di cui all'art. 84 del TUEL come modificato dall'art. 5 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

**LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI**

- VISTO** l'art. 9 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede le funzioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- VISTO** l'art. 5, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che modifica l'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare un'uniforme applicazione della disposizione a fronte di difficoltà interpretative da parte degli enti locali;
- TENUTO CONTO** delle finalità di riduzione e contenimento della spesa pubblica contenute nella manovra finanziaria recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- ACQUISITO** l'assenso del Governo e delle Autonomie locali;

**Sancisce il presente accordo**

1. Le modifiche apportate all'art. 84 del TUEL comportano una riduzione complessiva dei costi dovuti per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, che debbono essere effettivamente sostenute e documentate, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
2. Il rimborso delle spese di soggiorno, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 84, comma 1, del TUEL, come modificato dall'art. 5, comma 9, del dl 78/2010, non può superare l'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009, adottato dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che non possono più essere considerati come rimborsi forfetari comunque spettanti, ma come tetto massimo di spesa non superabile.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

3. Fermo restando i limiti previsti al punto 2, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali.
4. Le misure del rimborso per missioni fuori dal territorio nazionale di cui all'art. 3 del decreto di cui al comma 2, non possono essere più incrementate fino al 15%.
5. Gli enti locali possono ulteriormente rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e finanziaria.
6. Il decreto interministeriale di cui al punto 2 rideterminerà il limite massimo del rimborso delle spese, che comunque non dovrà essere superiore a quanto convenuto nel presente accordo

15 Set 1988

